



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4094 del 2018, proposto da :

Marco Sernicola, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Interlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Stoppani 1;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Vincenzo Sorbo, Piero Biscari non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del giudizio con il quale il ricorrente è stato ritenuto non idoneo al servizio di polizia per carenza dei requisiti psico-fisici previsti dal D.M. 30 giugno 2003 n. 198, art. 3, comma 2 riferimento tab. 1 punto 15 D.M. del 30/06/2003 n. 198 e succ. mod. ed int., espresso in data 19.01.2018 dalla Commissione medica nominata con

Decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.2.17/F1/18899 del 7 dicembre 2017 per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica al servizio di polizia dei candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 179 posti, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) per il reclutamento di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto 18 maggio 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” n. 40 del 26 maggio 2017;

- di tutte le operazioni compiute e le valutazioni espresse dalla Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, e precisamente: degli accertamenti effettuati dalla Commissione Medica, mediante somministrazione di test, questionari, colloqui ed altre metodiche, al fine di verificare il possesso dell'idoneità psico-fisica in capo al ricorrente, allo stato non conosciuti ed oggetto di apposita istanza di accesso agli atti;

- del provvedimento, ove già adottato, non notificato - del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto – di esclusione del ricorrente dal concorso sopra indicato, posto che il giudizio di non idoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico all'emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso;

- del decreto di approvazione della graduatoria di merito e della nomina dei vincitori del concorso pubblico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale "Concorsi ed esami" del 16 febbraio 2018;

- di ogni altro atto, connesso, collegato, presupposto, consequenziale, a quelli sopra impugnati ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente alla corretta valutazione e partecipazione alla suddetta procedura concorsuale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2019 la dott.ssa Ines Simona

Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

RITENUTA la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 74 del c.p.a per la definizione del giudizio con decisione in forma semplificata;

VISTI gli atti impugnati con il ricorso, meglio indicati in epigrafe;

RILEVATO che, in specie, il ricorrente, nel contestare la sussistenza dei presupposti a base del gravato giudizio di idoneità motivato ai sensi del DM 198 del 30.06.2003 art. 3, comma 2, riferimento tab. 1 punto 15 e successive modificazioni e integrazioni, ha depositato agli atti del giudizio certificazione medica di diverso avviso proveniente da struttura sanitaria pubblica, che attesterebbe il difetto di istruttoria e da cui emergerebbe l'inattendibilità e palese erroneità della diagnosi effettuata in sede concorsuale;

RILEVATA la completezza del contraddittorio, giusta avvenuto adempimento, come da atti depositati in data 08.05.2019, dell'onere di integrazione per pubblici proclami disposto con ordinanza n. 2225/2019 del 16.04.2019;

RILEVATO che, all'esito della verifica disposta dal Collegio con ordinanza n.6578/2018, la Commissione Medica all'uopo costituita, con verbale di visita in data 13.02.2019, ha dato atto delle risultanze del nuovo accertamento sanitario effettuato, esprimendo giudizio di "idoneo al proseguimento dell'iter concorsuale"; che, in ragione degli esiti della verifica, che ha acclarato l'insussistenza dei presupposti su cui si è fondata la predetta inidoneità, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale della Sezione (ex multis: TAR Lazio, sez.I quater, 11466/2019; 11463/2019) le dedotte censure di errore sui presupposti di fatto e difetto di istruttoria devono essere accolte;

se infatti, in linea di principio, per il prevalente orientamento giurisprudenziale, le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici di idoneità al servizio costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnico-

amministrativa d'altra parte, come è noto, per costante giurisprudenza, le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano ravvisabili macroscopici travisamenti di fatto: tale è il caso di specie, nell'ambito del quale le censure proposte con il ricorso, assistite da elementi di prova, ravvisati nella certificazione medica rilasciata da strutture sanitarie pubbliche, hanno reso necessario un approfondimento istruttorio.

Il risultato della verifica eseguita dall'organo di medicina militare, dal quale il Collegio giudicante non ha motivo di discostarsi, ha smentito la valutazione di inidoneità psico-fisica espressa dalla commissione esaminatrice concorsuale.

Trattandosi di un accertamento clinico, oggettivamente riscontrabile, non è precluso al giudice amministrativo verificarne la correttezza, atteso che la verifica disposta nella fase istruttoria non esorbita dai limiti del giudizio di legittimità, consentendo, mediante il controllo sulla correttezza delle regole tecniche seguite dalla commissione esaminatrice, di far emergere l'errore di fatto consistente nel travisamento della condizione di salute psicofisica dell'interessato.

Deve pure essere precisato che l'accertamento successivo alla selezione concorsuale non viola i principi della par condicio e del tempus regit actum. Deve essere, infatti, considerato che la condizione di salute è uno stato oggettivamente verificabile anche con un accertamento a posteriori, non potendo mutare significativamente nel breve tempo.

In ragione delle predette considerazioni, si deve ritenere illegittimo il provvedimento in impugnativa, siccome basato su un errato presupposto di fatto sul quale la resistente Amministrazione ha fondato il giudizio di "non idoneità", risultato smentito dalla successiva visita medico-legale cui il ricorrente è stato sottoposto;

Le superiori considerazioni inducono, pertanto, il Collegio a ritenere fondate le censure dedotte e, di conseguenza, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere annullato il provvedimento recante il giudizio di non idoneità impugnato. Dall'accertamento della illegittimità del provvedimento di esclusione

deriva l'illegittimità anche della graduatoria definitiva del concorso, impugnata tempestivamente, nella parte in cui esclude parte ricorrente che deve essere pertanto annullata in parte qua.

In conclusione, il ricorso siccome fondato deve essere accolto e devono essere annullati i provvedimenti come sopra impugnati, con ogni effetto in ordine all'ammissione di parte ricorrente – già disposta in via cautelare con ordinanza cautelare n. 2285/2019- al prosieguo della procedura da cui è stato escluso illegittimamente.

Le spese di verifica, liquidate sulla base della nota della Commissione Sanitaria del Policlinico Militare di Roma- Dipartimento Fisiatria e Medicina Riabilitativa, versata in atti di causa unitamente al verbale di verifica, nell'importo complessivo di € 500,00, vanno poste a carico dell'Amministrazione resistente, che provvederà alla relativa corresponsione secondo le modalità indicate dal verificatore nella stessa nota.

Infine, in applicazione del criterio della soccombenza, si deve condannare l'Amministrazione resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese processuali sostenute per difendere le sue ragioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati, ai fini di cui in motivazione.

Pone a carico dell'Amministrazione resistente le spese di verifica, liquidate come da motivazione.

Condanna, altresì, la resistente Amministrazione a rifondere le spese di lite in favore del ricorrente, liquidate forfetariamente nella somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101 manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE

Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.